

TI_GERICHTE 14.2017.17 vom 15. März 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-03-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2017.17_d20110315

FR: TI_GERICHTE 14.2017.17 du 15 mars 2011

IT: TI_GERICHTE 14.2017.17 del 15 marzo 2011

Regeste

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Atti fraudolenti compiuti in pregiudizio dei creditori. Insufficiente motivazione del reclamo

Erwägungen

E. 2

Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che l'istante non ha reso verosimile il proprio credito poiché in una precedente causa avviata nel 2009 presso la medesima Pretura egli aveva ammesso nella propria petizione di avere ricevuto fr. 98'299.85 dalla CSS e fr. 15'582.85 dalla S _____. A mente del primo giudice, l'istante non ha poi reso verosimile di avere beneficiato di una copertura assicurativa del 100% del salario in caso di malattia. Infine, anche il secondo presupposto dell'art. 190 LEF, ovvero la sospensione dei pagamenti, non risulta data a mente del Pretore.

E. 3

Nel reclamo RE 1 sostiene che la decisione 15 marzo 2011 evocata dal Pretore riguardava in realtà solo le differenze di stipendio di fr. 51'586.60 da lui fatte valere per il periodo dal 30 aprile 2008 al 31 marzo 2009. Esse non sono oggetto del credito vantato nella causa di fallimento, relativo invece alle differenze tra il suo stipendio annuo contrattuale per gli anni dal 2002 al 2010 e quanto da lui effettivamente ricevuto, che ammontano a suo dire a fr. 315'932.– oltre agli interessi del 5% dal 10 aprile 2008. Postula quindi la riforma della sentenza impugnata nel senso della dichiarazione del fallimento della CO 1.

E. 4

In virtù dell'art. 190 cpv. 1 LEF, il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni od abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una esecuzione in via di pignoramento (n. 1) e contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti (n. 2).

E. 4.1

Nell'istanza RE 1 non ha indicato quale dei motivi enumerati all'art. 190 cpv. 1 LEF giustificerebbe nel caso concreto il fallimento senza preventiva esecuzione della CO 1. Il Pretore ha ritenuto ch'egli non ha allegato né quantomeno reso verosimili indizi di una sospensione durevole dei pagamenti giusta l'art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF. RE 1 non si confronta con tale motivazione nel reclamo, limitandosi a rilevare che la convenuta ha interrotto il pagamento dello stipendio annuo e di una parte dell'indennità di malattia (pag. 4 ad 2 i.f.). In particolare egli non spiega perché il primo giudice, cui è riconosciuto un ampio potere di

apprezzamento nel valutare se il debitore ha sospeso i suoi pagamenti (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1), avrebbe ecceduto i margini della propria autorità. Insufficientemente motivata, la censura – se di censura si tratta – è irricevibile (sopra consid. 1.2).

E. 4.2

Nell'istanza RE 1 ha anche alluso al fatto che il mancato versamento delle indennità di malattia da lui pretese potrebbe configurare i reati di appropriazione indebita e truffa giusta gli art. 138 e 146 CP. Non ha però sostenuto che ciò possa costituire un atto fraudolento nel senso dell'art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF e quindi un motivo di fallimento senza preventiva esecuzione. E nel reclamo (a pag. 3) egli rinuncia anche a prevalersene. Anche su questo punto il reclamo si rivela dunque irricevibile. Ad ogni modo, la dichiarazione di un fallimento senza preventiva esecuzione per atti fraudolenti del debitore presuppone che questi sia stato già debitore del creditore danneggiato prima di commettere gli atti fraudolenti con l'intenzione di compromettere o di aggravare la realizzazione dei diritti del creditore (DTF 97 I 309 segg., 120 III 88 consid. 3/b). Non è il caso, dunque, ove il debito sia sorto quale conseguenza dell'atto fraudolento (B runner in: Basler Kommentar, SchKG II, 2 a ed. 2010, n.

E. 4.3

Essendo il reclamo irricevibile in merito a una delle motivazioni alternative addotte dal Pretore nella sentenza impugnata, non è necessario esaminare l'altro motivo (inverosimiglianza della pretesa vantata dall'istante). D'altronde, la domanda volta al conferimento dell'effetto sospensivo relativamente al dispositivo sulle spese giudiziarie diventa senza oggetto. 5. La tassa di giustizia relativa al giudizio odierno (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 400.– è posta a carico di RE 1. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

E. 8

ad art. 190 LEF; Huber in: SchKG, Kurzkomentar, 2 a ed. 2014, n. 5 ad art. 190 LEF sentenza della CEF 14.2004.93 del 25 novembre 2014, consid 4, massimata in RtiD 2005 I 910 n. 126c). Ora, secondo le stesse allegazioni del reclamante la pretesa trattenuta fraudolenta delle indennità di malattia sarebbe all'origine del credito da lui vantato nei confronti della convenuta. Non destinato a distrarre od occultare beni in pregiudizio di creditori già esistenti, l'atto asseritamente fraudolento non ricade comunque sotto l'art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF.